Reddito di cittadinanza: Per il Garante a rischio privacy

11 Febbraio 2019

La Commissione Lavoro del Senato prosegue, nella corrente settimana, l'esame del disegno di legge di conversione del **decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4**, in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni avviato mercoledì 30 gennaio. Dal 4 al 6 febbraio, la Commissione ha svolto un ciclo di audizioni informali tra le quali quella di Antonello Soro, Presidente del Garante per la protezione dei dati personali.

Preliminarmente il Presidente Soro, nella **memoria predisposta per la Commissione lavoro** ed allegata alla presente ha evidenziato che il prospettato meccanismo di riconoscimento, erogazione e gestione del reddito di cittadinanza comporta trattamenti su larga scala di dati personali, riferiti ai richiedenti e ai componenti il suo nucleo familiare (anche minorenni) ai quali è riconosciuta la massima tutela in ragione della loro attinenza alla sfera più intima della persona o perché suscettibili di esporre l'interessato a discriminazioni.

Si tratta, in particolare, dei dati relativi allo stato di salute e alla eventuale sottoposizione a misure restrittive della libertà personale, nonché alle condizioni di disagio, in particolare sotto il profilo economico, familiare o sociale.

Tale meccanismo, così come delineato, presuppone un patrimonio informativo complesso e articolato, fondato sull'interconnessione di molteplici banche dati, la circolazione di delicatissime informazioni tra una pluralità di soggetti pubblici, nonché il monitoraggio e la valutazione dei consumi e dei comportamenti dei singoli familiari del beneficiario.

Al riguardo, non essendo stato, precedentemente, richiesto il parere di cui all'art.36, par 4 del Regolamento generale sulla protezione dei dati, che disciplina la consultazione preventiva dell'Autorità, non è stato possibile evidenziare nel dettaglio i rischi derivanti dalle diverse attività di trattamento (che incidono su un numero elevato di cittadini, ivi inclusi coloro i quali non sono interessati a richiedere il Rdc) – e individuare preventivamente misure idonee a mitigarli, così da evitare limitazioni dei diritti degli interessati sproporzionate ed ingiustificate rispetto al legittimo obiettivo di interesse pubblico perseguito.

Le norme del decreto-legge – si legge nella memoria – presentano, sotto questo profilo, **rilevanti criticità**, alcune delle quali suscettibili di superamento nell'ambito di specifici provvedimenti attuativi (attualmente non previsti), altre già in questa fase, in sede di conversione. Il trattamento dei dati personali, anche se effettuato da amministrazioni pubbliche e preordinato – come in questo caso – al perseguimento di motivi di rilevante interesse generale, deve essere progettato e impostato secondo i principi del Regolamento europeo sulla protezione dei dati. **L'attuazione del Rdc non può, infatti, eludere le garanzie dei diritti e delle libertà sancite dalla disciplina di protezione dati**, in danno proprio delle persone che tale beneficio intende invece tutelare.

La memoria è conclusa con una segnalazione relativa al sito che rivela, già nel suo attuale stato di sviluppo, alcune **carenze, in particolare, nell'informativa sul trattamento dei dati e nelle modalità tecniche della sua implementazione** (che, ad oggi, comportano un'indebita e non trasparente trasmissione a terzi dei dati di navigazione, quali indirizzi IP e orario di connessione, da parte dei visitatori del medesimo sito). Il Garante precisa che è necessario che la realizzazione di

questo strumento avvenga previa adozione di misure tecniche idonee ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati (quello di minimizzazione dei dati in particolare), integrando nel trattamento le necessarie garanzie per ridurne i rischi a tutela dei i diritti dei cittadini. Tali misure risulteranno ancor più essenziali ove si dovesse fare ricorso – al prospettato fine di incrementare l'efficienza del programma e l'allocazione del lavoro – a strumenti e piattaforme informatici messi a disposizione da enti controllati o vigilati da parte di amministrazioni dello Stato, ovvero da società in house.

GarantePrivacy-9081679-2.6

dl_28_01_2019_4